

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

La Difesa delle Lavoratrici

Esce la 1^a e la 3^a Domenica del mese

ABBONAMENTO

Italia e Colonie L. 2,50
Estero Franchi 3,75

Anno L. 2,50
Semestre Fr. 2,-

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:
MILANO - Via S. Damiano, 16 - MILANO

Un numero cent. DIECI
Al CIRCOLO ED ALLE SEZIONI:
Per copie 50 L. 4 - Per copie 100 L. 8
ESTERO IL DOPIO

Associazione a delinquere

Un ministero è caduto, un altro è stato composto, gli stessi uomini hanno « ruotato » dall'uno all'altro portafoglio. Quelli di ieri, si sono dimessi perchè la situazione italiana è critica, quelli di oggi che sono ancora per lo « smistamento » si trovano dinanzi alla stessa situazione riveduta e... peggiorata. Ogni giorno che s'avanza è denso di incognite. Per il proletariato, il pane e la vita sono ormai due problemi. Svegliandoci al mattino chiediamo a noi stessi: Mangeremo oggi? Vivremo oggi? Perchè se ti ribelli a una sopraffazione della tua libertà e del tuo diritto, ci sarà sempre una guardia bianca in divisa e non, che ti stenderà al suolo. Perchè ogni giorno, aumenta il prezzo e peggiora la qualità di una derrata indispensabile, portando al tuo cuore una triste e dolorosa sorpresa: Come faremo a vivere? Che darò da mangiare alla mia gente che lavora? Tu ben sai, o lavoratrice, come le così dette alle paghe, sieno sempre impari al bisogno. Un altro problema ci minaccia: quello degli alloggi. Se andiamo avanti di

questo passo, il proletariato dovrà attendersi all'aperto, se non vorrà morire di tubercolosi. Già nei centri industriali della Liguria e in alcuni della Lombardia, abbiamo stanze che ricettano nella notte, persino quindici persone. Eppure, requisiti dalla borghesia, ville e alberghi, nelle stesse località, attendono l'arrivo di lor signori. La situazione economica e politica del proletariato è oggi un circolo chiuso, dal quale bisogna uscire se non si vuol soffocare. Ma l'on. Nitti ci previene consigliandoci: produce, risparmiate, sottoscrivete al prestito, perchè si possano pagare i debiti di guerra. L'on. Nitti ci prende in giro. I debiti di guerra non potrebbero essere pagati coi seicento milioni che ogni mese vanno ad alimentare l'irredentismo fiumano? E, mentre il governo ha assistito impassibile a una contesa a colpi di milioni, fra due gruppi capitalistici, divenuti, mercè il sangue proletario, padroni della finanza italiana; non potrebbe ficcare « lo viso a fondo » nella losca faccenda per il bene economico della nazione? Sì, se governo, alta banca, alta finanza, non costituissero fra loro, una Società di mutuo soccorso o meglio una associazione a delinquere.

trimoni ove è deposto l'atto di matrimonio dei richiedenti. Art. 92. — Il capo dell'ufficio di registrazione degli atti di Stato civile, dopo d'essersi assicurato che la domanda di divorzio sia stata fatta effettivamente dagli sposi, redatto l'atto di divorzio, alla richiesta dei divorziati può rilasciare loro una copia del certificato di divorzio. Art. 93. — Le domande di divorzio sono giudicate dal giudice locale pubblicamente e senza assistenza. Art. 94. — Ciascun giudice locale stabilisce almeno un'udienza settimanale, ad ora fissa, per giudicare le domande di divorzio. Art. 95. — In caso di comparizione simultanea dei due sposi o del loro rappresentante al tribunale del luogo, il giudice può giudicare subito la loro domanda di divorzio senza interrompere il ruolo degli affari indicati per la giornata. Art. 96. — Nell'evadere la domanda di divorzio per mutuo consentimento degli sposi, il giudice indica il giorno nel quale gli sposi o i loro rappresentanti debbono presentarsi in tribunale. Art. 97. — Dopo aver pronunciato il divorzio, il giudice rilascia ai divorziati, se lo richiedono, copia dell'atto di divorzio e non più tardi di tre giorni manda copia del suo giudizio alla Sezione locale di registrazione degli atti dello Stato civile, oppure a un'altra istituzione presso la quale è stato deposto l'atto del matrimonio sciolto. Art. 98. — I giudizi del giudice locale relativi allo scioglimento del matrimonio, sono suscettibili di ricorso in cassazione; debbono seguire la procedura ordinaria e non possono rendere esecutoria la sentenza prima che sia passato il termine fissato per la formazione del ricorso in cassazione. Art. 99. — La domanda di divorzio non può essere formulata dopo la morte di uno degli sposi o la dichiarazione di nullità del loro matrimonio. L'azione di divorzio intentata anteriormente s'estingue. (Continua)

Organo potente di diffusione delle nostre idee, e di preparazione a comprendere i concetti che si potranno svolgere con la propaganda orale, deve essere la nostra Difesa che le compagne hanno il dovere di diffondere dovunque e che la Direzione del Partito, la redazione e le collaboratrici hanno l'obbligo di rendere sempre più adatto, tanto dal lato tecnico quanto dal lato politico ed educativo, alla mente ed alla capacità della donna lavoratrice. Ma stabilito come deve essere svolto il lavoro di propaganda necessita anche fissare quale propaganda deve essere di preferenza intensificata. In proposito, anche per sondare il pensiero delle intervenute e rappresentanti delle diverse Sezioni e regioni, sarà bene far posto ad un completo dibattito sull'indirizzo politico, perchè se è vero che solamente il Partito, a mezzo del Congresso, può stabilire le direttive alle quali tutti e tutte siamo vincolate dalla disciplina che è la nostra forza stessa, è vero anche che, almeno come consultazione, è sempre necessario che tutte le correnti abbiano a manifestarsi. Tale necessità è specialmente sentita dalle donne che non obliano, da molto tempo, occasione di manifestare il loro pensiero anche per quanto riguarda il diritto di voto per il quale i clericali fanno largo proselitismo specialmente nelle campagne. Ma perchè il convegno riesca è necessario fare la più ampia propaganda per esso. Le compagne propagandiste comincino fin d'ora a spiegarne la necessità e gli scopi in tutte quelle assemblee, riunioni, conferenze alle quali sono chiamate a partecipare. I gruppi femminili, di vecchia e nuova costituzione (e per questi ultimi facciamo assegnamento sui compagni giovanili e adulti che aiutarono a costituirli) facciano subito oggetto di discussione il nostro convegno nelle loro riunioni: tutte le compagne diano la loro opera perchè esso riesca degno della maturità politica della donna e sia un punto di partenza per raggiungere gli scopi che sono la ragione della nostra fede, della nostra stessa vita. Il convegno dovrà fissare ad ognuna, lontana o vicina, contadina, operaia, impiegata o propagandista, un posto; e il posto non dovrà essere disertato anche a costo dei maggiori sacrifici personali o famigliari. Quello che ora grava su pochi, con scarso risultato, deve essere centuplicato dalle forze di tutte.

Primo codice di leggi della Repubblica Federativa dei Soviet di Russia

Continuiamo la pubblicazione dei capitoli riguardanti il « matrimonio » che fanno parte del Codice di leggi della Repubblica dei Soviet. Le nostre lettrici conoscono le ragioni di questa pubblicazione. Mettere sotto il naso di tutti coloro — preti e borghesi — che hanno sparso le più infami calunnie sulla morale dei comunisti, queste leggi, che sono la sintesi della vita morale del popolo russo, nell'ora in cui trionfa la forza di Lenin.

giosi celebrati in chiesa prima del 20 dicembre 1917, in contravvenzione alle disposizioni contenute negli art. 3, 5, 12, 20, 28 e 31 delle vecchie leggi civili. (Codice delle leggi, testo X (pag. 1, 1914).

Nota. — I matrimoni menzionati in questi articoli contratti in contravvenzione alle disposizioni contenute nell'art. 23 già in vigore, nell'antico Codice civile (testo X, p. ed 1914) sono dichiarati validi se gli sposi non sono ascendenti o discendenti in linea diretta, fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini.

CAPITO III. Scioglimento dei matrimoni.

Art. 74. — Un matrimonio non può essere annullato che nei casi previsti dalla legge. Art. 75. — L'azione per annullare il matrimonio può essere iniziata dagli sposi, dalle persone i cui interessi sono lesi da questo matrimonio, o dai rappresentanti dell'autorità pubblica. Art. 76. — Le domande d'annullamento dei matrimoni sono esaminate da tribunali locali, conformemente alle regole di loro competenza. Art. 77. — E' dichiarato nullo il matrimonio concluso dagli sposi che non hanno ancora raggiunta l'età voluta dalla legge o anche solamente uno di essi non l'abbia raggiunta. Sono però esclusi i seguenti casi: a) quando il matrimonio è contestato allorché gli sposi o uno di essi hanno raggiunta l'età stabilita dalla legge; b) quando il matrimonio è seguito dalla nascita di figlioli o dalla gravidanza della moglie. Art. 78. — Sono dichiarati nulli i matrimoni contratti da pazzi, o da persone che si trovino in una condizione che non permette loro d'agire coscientemente e comprendere il significato delle loro azioni. Art. 79. — E' nullo il matrimonio contratto quando uno degli sposi è vincolato da un altro matrimonio valido e non sciolto dalla morte dell'altro coniuge o dal divorzio. Art. 80. — Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per le disposizioni dell'articolo precedente è ritenuto valido il matrimonio precedente. Art. 81. — E' nullo il matrimonio contratto senza il libero consenso di uno degli sposi o quando l'assentimento è stato dato in uno stato d'incoscienza o per coercizione. Art. 82. — Sono nulli i matrimoni con-

Art. 83. — Dopo l'entrata in vigore del giudizio che stabilisce la nullità del matrimonio, questo è considerato come nullo dopo il tempo della sua celebrazione. Art. 84. — Le persone il cui matrimonio è dichiarato nullo possono contrarre tra loro un nuovo matrimonio, celebrato in conformità alle nuove leggi generali.

CAPITO IV. Annullamento del matrimonio.

Art. 85. — Il matrimonio si scioglie per la morte di uno degli sposi ed in seguito alla dichiarazione giudiziaria di tale morte. Art. 86. — Il matrimonio può essere sciolto per il divorzio. Nota. — Tutte le disposizioni della presente legge sul divorzio sono applicabili anche ai matrimoni validi celebrati in chiesa prima del 20 dicembre 1917. Art. 87. — Per ottenere il divorzio può bastare tanto il mutuo consenso degli sposi come il desiderio di uno di essi. Art. 88. — La domanda di scioglimento del matrimonio può essere fatta tanto per iscritto come verbalmente; in questo caso viene redatto il processo verbale. Art. 89. — Alla domanda di scioglimento del matrimonio deve essere annesso un certificato del matrimonio, oppure, in mancanza di esso, una dichiarazione scritta della condizione matrimoniale e del luogo ove il matrimonio fu contratto, con responsabilità per false indicazioni. Art. 90. — Le domande di soluzione del matrimonio sono presentate al tribunale locale del domicilio dei due sposi, od al tribunale a scelta dei due divorziandi; oppure, se la domanda non è presentata che da uno degli sposi, sarà presentata al tribunale del domicilio del richiedente o del suo difensore. Art. 91. — In caso di mutuo consenso degli sposi, la domanda di divorzio può essere indirizzata tanto al tribunale locale, come alla sezione di registrazione del ma-

A proposito del Convegno femminile Precisiamo le idee

Un convegno nazionale femminile? Benissimo; a patto, però, che non risulti il duplicato di tanti altri ma sia realmente una rassegna delle forze femminili socialiste e si proponga lo scopo di inquadrarle per un movimento serrato ed organico e susciti un largo dibattito su tutta l'attività della donna nel campo puramente socialista. A patto che lasci da parte tutto il bagaglio piccolo borghese per l'emancipazione della donna in regime borghese, per la sua ammissione a determinate industrie e professioni, per le rivendicazioni di carattere giuridico che noi lasciamo volentieri alle perclagioni delle diverse unioni ed associazioni femminili, ben lontane dall'animo delle donne proletarie e socialiste. Questo lo diciamo per fissare con chiarezza e senza equivoci il nostro pensiero in materia, ma è doveroso aggiungere che abbiamo piena fiducia che le compagne promotrici sapranno fissare al convegno una precisa direttiva di classe, perchè il socialismo non è maschio o femmina, giovanile o adulto ma è solamente la lotta per il sovvertimento dell'ordine borghese, lo sforzo della classe proletaria e lavoratrice per impadronirsi del governo delle cose e risolvere, dalla base, tutti i problemi che complessivamente la travagliano. Compito precipuo dovrebbe essere quello di riordinare e organizzare tutto il lavoro di propaganda: creare un organo nazionale che lo diriga, intensificandolo in quelle zone dove la donna lavoratrice è ancora supinamente rassegnata al prete e al padrone, oppure è rimasta sul piede di pura difesa del salario. A questo dovrebbero fare capo tutte le Sezioni, tutti i gruppi singolarmente, o riuniti in federazioni provinciali o regionali.

ORSETTA.

Bologna, 12 marzo 1926.
Care compagne,
Trovo ottima e molto opportuna l'idea di indire un Convegno nazionale femminile. Purtroppo l'ultimo che ebbe luogo a Bologna a fianco di quello della Direzione del Partito, non portò quelle migliori e decise decisioni necessarie al nostro movimento. Poche erano le rappresentanti, è vero; vi parteciparono, però, le compagne più provate. Per essere sincere, il Convegno non ebbe l'importanza che avrebbe dovuto avere, e quelle poche deliberazioni che furono prese rimasero quasi lettera morta. Sì, è più che necessario che anche le donne, almeno quelle socialiste, dimostrino interesse alla vita politica, specie in questi momenti dinamici. Non mi dilungo, anche perchè non voglio portare via tanto spazio. Riassumo il mio pensiero nel seguente ordine del giorno che propongo per il Convegno, riservandomi di illustrarlo, come meglio potrà se sarò presente, ed al quale le compagne possono portare, se trovano utile, qualche modificazione:
1. Nomina della Presidenza e verifica dei poteri.
2. Per il voto alla donna.
3. Propaganda orale e scritta.
4. Questioni religiose ed educazione infantile.
5. Nomina della segretaria nazionale.
6. Varie.
Cordialmente vi saluto. Vostra
Leonard: Anselma.